

Cari Colleghi,

Ho appena finito di leggere un farneticante articolo (anonimo) scritto da un collega, evidentemente non aderente all'UNSCP, con il quale si rimprovera alla nostra Organizzazione di essere portatrice di interessi poco nobili e di favorire, a suo dire, colleghi rampanti a scapito di altri, meritevoli per il solo fatto di avere tanti anni di carriera.

Riporto, per capire la gravità delle affermazioni, un passo della lettera : “Come mai l'UNSCP che all'inizio di questa riforma aveva rimbrottato certi amministratori per certe scelte troppo disinvolute, fatte senza alcuna considerazione dell'importanza dell'esperienza del servizio, portando in numerose sedi di segreteria di classe 2.a e 1/B colleghi talora neppure quarantenni, con conseguente collocamento in disponibilità di una consistente quota di segretari invece forniti delle precedenti abilitazioni e di esperienza, ora di fronte alla crescente spinta dei quarantenni o talora di colleghi ancora più giovani, forniti degli opportuni appoggi politici e con la connivenza di esponenti nazionali della stessa dirigenza dell'UNSCP, strettamente legata con i politici di turno, ha tanta fretta di riclassificare le sedi occupate dai propri "giovani leoni", senza darsi cura di trovare un'onorevole via d'uscita per i cinquantenni che la stessa UNSCP si appresta a lasciare ai margini, in disponibilità o, peggio, ricollocati in sedi di segreteria meno ambite e di classe inferiore, sia pure con la consolazione dell'accollo all'Agenzia della differenza ricollegabile alla minore entità dell'indennità di funzione?”

Il tutto sarebbe stato originato da una proposta di deliberazione per la riclassificazione delle sedi, definita come proposta dell'UNIONE, proposta che l'UNIONE non approvato in alcuna sede, ma ha offerto al dibattito della categoria come proposta del collega Alfonso Riccardo, al quale ho trasmesso la nota “anonima” per una sua opportuna risposta.

La proposta, tra l'altro, sta registrando un ampio consenso ed ha il merito di aver acceso il dibattito nella categoria, poiché si prefigge lo scopo di evitare una sostanziale disparità di condizioni tra sedi già riclassificate e quelle potenzialmente idonee ad essere riclassificate, sulla base dei medesimi canoni vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.465/97.

Il Collega evidentemente non sa, o non ha riflettuto abbastanza, sul fatto che l'UNIONE, proprio per dar rilievo all'anzianità di servizio, ha preteso che le fasce professionali prevedessero delle “sotto fasce”, che altri non volevano, al fine evitare repentine carriere e far maturare ai colleghi giovani, nel loro stesso interesse, la necessaria esperienza.

Sul metodo voglio far presente al collega che come UNIONE, è nostra abitudine, ascoltare tutti i colleghi e dibattere qualsiasi proposta, ma che una proposta si può

definire proposta dell'UNIONE solo quando essa viene discussa dai quadri sindacali e siano stati considerati complessivamente tutti gli interessi della categoria e non solo quelli di alcuni soggetti.

Voglio ancora far presente al Collega che non è ammesso lanciare accuse, come lui ha fatto, su una grande Organizzazione sindacale, nascondendosi dietro all'anonimato. Occorre, se si vuole essere trasparenti, avere il coraggio delle proprie azioni, in modo da capire cosa c'è dietro a queste insinuazioni che cercano di infamare l'unica Organizzazione sindacale che cerca di tutela l'intera categoria.

Asti, 8 Ottobre 2002

Carmelo Carlino
Segretario Nazionale Organizzativo

BREVI OSSERVAZIONI
IN MATERIA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE SEDI DI SEGRETERIA
COMUNALE

Va preliminarmente registrato il fatto che la proposta formulata raccoglie ampio consenso nelle sue linee di fondo ed ha acceso un certo dibattito tra i colleghi che potrà senza dubbio migliorala, aldilà di talune posizioni che indubbiamente appaiono pretestuose.

In punto di diritto, come peraltro ampiamente articolato nello scritto che abbiamo pubblicato, credo si possa confermare la presenza di alcune circostanze obiettivamente non controvertibili.

In particolare queste possono così individuarsi:

- a) la classificazione delle sedi di segreteria sulla scorta del dato demografico risulta un criterio non esclusivo, anche sulla base del vigente confuso quadro normativo;
- b) si registra una sostanziale disparità di condizioni tra sedi che potenzialmente sono idonee ad essere riclassificate, sulla base dei medesimi canoni delle sedi già riclassificate alla data di entrata in vigore del D.P.R.465/97;
- c) il Regolamento D.P.R. 465/97 non si occupa espressamente dell'istituto delle nuove riclassificazioni delle sedi di segreteria (mentre mantiene l'istituto per le sedi già riclassificate);
- d) il CCNL 1999/2002 non si occupa dell'istituto, nonostante il disposto dell'art. 106 del Tuel;
- e) l'Agenzia Nazionale è già intervenuta su aspetti non compiutamente definiti del quadro normativo vigente affermando la propria competenza allorquando: *".....stante la lacuna normativa, occorre ridefinire e regolamentare in modo dettagliato la materia...al fine di valorizzare l'autonomia riconosciuta agli enti e dirimere possibili controversie in ordine all'applicazione della normativa vigente"* (cfr. Deliberazione Agenzia Nazionale 171/2002).

Orbene, il problema da affrontare è quello concernente un superamento (anche moratorio in attesa di un eventuale diverso intervento regolamentare o contrattuale) dell'attuale cristallizzazione del sistema *in parte qua*, che si configura gravemente lesivo della autonomia degli enti e della professionalità dei segretari.

In tale prospettiva si colloca il proposto intervento della Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo, quale soggetto deputato a garantire una corretta gestione

dell'Albo nei suoi profili pubblicitici (a meno che non si voglia pervenire al paradosso per cui gli enti valendosi della propria autonomia procedano *ex uno latere* a riclassificare le sedi ponendo il sistema sul fatto compiuto...).

Per tale motivo va apprezzata una forma di concorso tra enti interessati ed Agenzia nazionale nella definizione organizzativa delle sedi di segreteria ed in forma flessibile, tale cioè da assicurare una modulazione delle sedi dinamica ed in rapporto alle mutevoli esigenze delle varie amministrazioni, fondata comunque su parametri obiettivamente predeterminati a tutela della professionalità dei segretari e dei principi fondamentali di organizzazione delle amministrazioni pubbliche fissati nel D.lgs. 165/01.

Un semplice accenno merita il riferimento contenuto alle sedi che hanno applicato l'art. 10, comma 5, del D.P.R. 465/97, solo per evidenziare che chi ha scritto quelle considerazioni semplicemente sconosce quanto stabilito dall'Agenzia Nazionale con la Deliberazione 171/2002, in quanto gli enti mantengono la possibilità di nominare un segretario iscritto nella fascia superiore a quella demografica, potendo tranquillamente esercitare tale facoltà una volta che sia scaduto il mandato elettivo degli organi di governo che si sono avvalsi di segretario iscritto nella fascia demografica di appartenenza.

Mi permetto di segnalare il contenuto inqualificabile dello scritto pubblicato sul Bollettino di Saffioti, in quanto non sottoscritto e quindi espressione di un anonimo che non ha il coraggio di uscire allo scoperto sulle considerazioni che svolge. Inoltre esso si muove nell'ambito di un certo tipo di ambiente e di parte della nostra categoria che non fa altro che attardarsi o in continui dietrologismi del tutto lontani dalla realtà, ovvero non riesce ad affrontare le ragioni della modernità.

Sfido in ogni caso chiunque a sostenere pubblicamente che questa proposta non raccoglie il favore della generalità dei colleghi.

Se ne facciano una ragione se l'Unione resta il soggetto sindacale più sensibile alle istanze della categoria ed il punto di riferimento indiscusso per chi vuole il bene dei segretari.

Alfonso RICCARDO

LA RICLASSIFICAZIONE DELLE SEDI DI SEGRETERIA COMUNALE: Un provvedimento da riformare nel rispetto delle competenze e della legalità.

L'art.1, comma 2 della legge 604/1962, consentiva ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro per l'Interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A,

A seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art.35, comma 1 lett.g) del D.P.R. 4.12.1997 nr.465, che, delegificando la materia, dispone l'abrogazione, tra le altre, anche della legge 604/1962 e del D.P.R. 749/1972, tale disposizione non è più in vigore.

Da una proposta che comincia a circolare tra gli addetti ai lavori appare evidente che la proposta intende soprattutto venire incontro a quelle situazioni nelle quali alcuni colleghi sono stati assegnati a segreteria riclassificate già prima dell'attuale riforma in fascia superiore a quella demografica di appartenenza, a seguito dell'espressa volontà di valersi della facoltà di cui all'art.11, comma 10 del D.P.R. 465/97 e, conseguita l'idoneità all'iscrizione nella fascia professionale superiore, incontrano l'ostacolo della irreversibilità della scelta operata dall'Amministrazione con riferimento al segretario, scelto appunto nella fascia professionale corrispondente a quella demografica di appartenenza dell'ente, secondo quanto almeno deciso fino ad ora dal Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia Nazionale.

Va ribadito che una volta operata la scelta di valersi della facoltà di cui all'art.11, comma 10 del D.P.R. 465/97, quindi dopo aver scelto un segretario appartenente alla fascia professionale corrispondente a quella demografica di appartenenza, nel corso della medesima legislatura non sarà possibile mutare il trattamento economico applicato allo stesso segretario: quello appunto corrispondente alla fascia professionale di appartenenza.

Con la proposta in oggetto si vuole invece beneficiare chi già si trova in sedi riclassificate, ma nelle quali si è proceduto alla nomina del segretario avvalendosi della facoltà di cui all'art.11, comma 10 D.P.R. 465/97 e, durante il mandato del sindaco che l'ha nominato abbia acquisito l'idoneità all'iscrizione nella fascia professionale superiore, corrispondente a quella di collocazione dell'Ente riclassificato, con la conseguente applicazione del relativo trattamento economico, senza che possano più concorrere coloro che avevano già prima quella idoneità e sono stati tagliati fuori dall'esercizio della facoltà di cui all'art.11, comma 10 D.P.R. 465/97.

Principi di equità e di par condicio richiederebbero invece che solo qualora il segretario stesso perda la titolarità, a seguito di revoca o di collocamento in disponibilità, per mancata riconferma, a seguito del rinnovo dell'amministrazione, la nuova amministrazione possa revocare, ma non prima del 60 giorni e non oltre i 120 giorni dal suo insediamento, la deliberazione di Giunta Comunale, con la quale era stata operata la scelta di avvalersi della facoltà di cui all'art.11, comma 10 del D.P.R. 465/1997.

Non appare infatti equo e rispettoso della par condicio, cambiare improvvisamente l'atteggiamento intransigente assunto fino ad oggi del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale, con il chiaro scopo di far riflettere seriamente le amministrazioni degli Enti riclassificati in fascia superiore a quella demografica di appartenenza, sull'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art.11, comma 10 e di porre un freno ad un'eccessiva sopravvalutazione dei requisiti di un'età inferiore, per esempio ai 50 anni per la nomina in sedi di 1/ B e di 1/A e delle referenze di padrinaggio politico o peggio ancora di certi personaggi ben conosciuti dalla categoria per la loro capacità di asservire ai loro esclusivi interessi l'intero sistema con la collaborazione di compiacenti amministratori, con conseguente sempre crescente emarginazione dalle legittime aspettative di carriera di un numero sempre maggiore di colleghi che hanno l'unica colpa di aspirare ad ottenere la nomina in quelle sedi, dopo aver superato la soglia dei 50 anni e dopo una lunga ed onesta attività professionale, svolta al di fuori degli intrighi e degli intrallazzi.

Come mai l'UNSCP che all'inizio di questa riforma aveva rimbrottato certi amministratori per certe scelte troppo disinvolute, fatte senza alcuna considerazione dell'importanza dell'esperienza del servizio, portando in numerose sedi di segreteria di classe 2.a e 1/B colleghi talora neppure quarantenni, con conseguente collocamento in disponibilità di una consistente quota di segretari invece forniti delle precedenti abilitazioni e di esperienza, ora di fronte alla crescente spinta dei quarantenni o talora di colleghi ancora più giovani, forniti degli opportuni appoggi politici e con la connivenza di esponenti nazionali della stessa dirigenza dell'UNSCP, strettamente legata con i politici di turno, ha tanta fretta di riclassificare le sedi occupate dai propri "giovani leoni", senza darsi cura di trovare un'onorevole via d'uscita per i cinquantenni che la stessa UNSCP si appresta a lasciare ai margini, in disponibilità o, peggio, ricollocati in sedi di segreteria meno ambite e di classe inferiore, sia pure con la consolazione dell'accollo all'Agenzia della differenza ricollegabile alla minore entità dell'indennità di funzione?

Forse, perché il corso SEFA, per il conseguimento dell'idoneità alla fascia A, sta volgendo al termine e la dirigenza dell'UNSCP, d'intesa con il direttore della SSPAL ha già precostituito una sorta di graduatoria degli idonei e dei non idonei, nella quale il posto d'onore spetterà senza dubbio agli "amici", a coloro che sorreggono questo sistema marcio, promotore e complice dell'illegalità diffusa e funzionale agli interessi comuni dei "soliti noti" ed a quelli di una classe politico-amministrativa corrotta,

senza scrupoli, assolutamente priva di ogni senso della legalità, a tutto discapito della stessa credibilità degli enti locali di fronte alla popolazione ed alla stessa opinione pubblica?

Con il contratto di lavoro ormai tutte le sedi capoluogo di provincia e le sedi di segreteria provinciale sono state inserite nella fascia A degli Enti, con conseguente applicazione del relativo trattamento concernente l'indennità di posizione, mentre è rimasta per gli altri enti la classificazione di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. 749/1972.

Vi è poi un'evidente contraddizione tra l'affermazione a pag.3 "...le norme in materia di lavoro dei segretari comunali e provinciali contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 465/97, sono soggette alla disciplina derogatoria del contratto collettivo, secondo il disposto di cui all'art.2, comma 2, D.Lgs.165/01, ove espressamente si stabilisce che: Eventuali disposizioni di legge, di regolamento o di statuto che introducono discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata a dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti od accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. Ciò porta a concludere che il recente CCNL 1998/2001 sottoscritto il 16.05.2001, è idoneo a regolamentare diversamente la disciplina del rapporto di lavoro, anche per le parti normate dal previgente regolamento 465/97."

A conferma di ciò l'art.106 del T.U.E.L. nr.267/2000 attribuisce al C.C.N.L. la regolamentazione della classificazione delle sedi di segreteria comunale e provinciale, nonostante il palese contrasto di tale norma di legge, rispetto alla disciplina generale dell'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche ed in particolare rispetto al riparto formulato dallo stesso delle competenze tra fonte pubblicistica e fonte contrattuale.

Il CCNL del 16.05.2001, a parte la ricollocazione nell'ambito degli enti di fascia 1° di tutte le sedi capoluogo di provincia e delle sedi di segreteria provinciale, non ha dettato una diversa disciplina, rispetto a quanto previsto dalle Tabelle A e B e dal D.P.R. 465/97, ma da qui a sostenere che è necessario un atto normativo di integrazione

del Regolamento di cui al D.P.R. 465/97 (affermazione esatta e coerente con quanto sostenuto prima) e che a ciò possa ovviare un "diverso atto di organizzazione dell'Agenzia", ce ne corre....(ma questo vale ovviamente per i poveri illusi che credono ancora in un diritto oggettivo eguale per tutti...).

Si è sempre sostenuto che l'Agenzia non è titolare di potere regolamentare, in quanto non le sarebbe stato attribuito né dalla legge, né dal D.P.R. 465/97 e che le deliberazioni della stessa hanno carattere puramente interno e non potrebbero per ciò stesso operare effetti nei confronti di soggetti esterni e del resto correttamente a pag.4

si ammette che: "la soluzione più comoda (ma anche aggiungo la più coerente), sarebbe quella di modificare il DPR 465/97, prevedendo in tale sede una specifica disciplina integrativa di quella esistente, sulle modalità di classificazione e riclassificazione delle sedi di segreteria (aggiungo fino ad una diversa disciplina da parte del C.C.N.L.).

Come è anche vero che: "..il regolamento previsto dall'art.103 del T.U.E.L., ha un contenuto tipizzato, che non include la disciplina della classificazione delle sedi di segreteria, che al contrario dalla legge stessa, mediante il successivo art.106 TUEL è affidato alla contrattazione collettiva. Ciò è confermato dal fatto che il regolamento 465/97 non si occupa mai della materia della classificazione delle sedi, se non in forma ricognitiva della disciplina legislativa esistente, ovvero per disciplinare in forma prodromica e transitoria, rispetto al contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei segretari assegnati a comuni riclassificati.

A sostegno di questa tesi vi sono anche le dichiarazioni contenute a verbale in calce al CCNL che impegnano le parti a riesaminare la situazione dei segretari assegnati a sedi riclassificate, che si sono avvalse della facoltà di cui all'art.11, comma 10 del D.P.R. 465/97.

Quindi assolutamente immotivata ed illogica è l'affermazione contenuta nel capoverso finale di pagina 4 della relazione accompagnatoria, ove si pretende di affermare "quanto sopra porta a concludere, correttamente, per una competenza dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, la quale mediante apposita deliberazione, ricognitiva del quadro normativo esistente, della sua contraddittorietà e dei suoi limiti, detti la disciplina del procedimento di eventuale riclassificazione delle sedi, partendo dalle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 749/1972, applicando per la riclassificazione delle sedi, criteri che possono anche essere ripresi dal precedente sistema."

L'Agenzia non può infatti dettare unilateralmente la propria disciplina in materie attribuite per legge alla competenza regolatrice della fonte contrattuale, ma deve limitarsi a chiedere alle parti che hanno stipulato il CCNL di incontrarsi per definire la disciplina della materia, con l'eventuale possibilità solo di esporre il proprio punto di vista, che in ogni caso non potrà limitare o predeterminare il libero svolgimento della contrattazione tra le parti.

Non appare infatti sufficiente la semplice informativa alle OO.SS. ai sensi dell'art.7 del CCNL del 16.05.2001 circa i criteri ed i parametri obiettivi, le modalità procedurali per consentire la riclassificazione delle sedi: non si può infatti resuscitare il Decreto del Ministro dell'Interno 17200 del 1985 che definì la materia, quando ancora la stessa era soggetta alla disciplina autoritativa del Ministero stesso.

Le OO.SS., se hanno almeno un po' di dignità devono opporsi a questa intollerabile ed arbitraria sottrazione di materia contrattuale e chiedere l'immediato ripristino del tavolo di trattativa per la modifica del DPR 465/97 e per il completamento della disciplina contrattuale sulla materia della riclassificazione delle sedi di segreteria.

Quanto ai parametri indicati:

a. rilevanza della sede sotto il profilo del soggiorno o del turismo e delle fluttuazioni stagionali della popolazione: l'incremento demografico stagionale dev'essere tale che, tenendo conto della sua durata stagionale, si ottenga una somma di presenze che, riparametrata su scala annuale, possa consentire di parlare di un raddoppio dei residenti stabili;

b. l'insistenza in un'area e/o bacino a forte rilevanza commerciale e/o industriale dev'essere denotata da precisi parametri di densità di insediamenti produttivi, di dimensioni degli stessi e di entità dei posti di lavoro e del giro d'affari, chiaramente desumibili dai dati della competente Camera di Commercio ed unirsi anche all'esistenza di un nucleo abitato in fase di espansione e con caratteristiche di dinamicità e di conseguenti notevoli entrate proprie o derivate (I.C.I., Oneri di urbanizzazione, addizionale sui consumi di energia elettrica, addizionale IRPEF, utili da partecipazioni in società, società a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali ecc.)

c. la presenza di uffici pubblici di particolare rilevanza va meglio specificata: deve trattarsi di istituti di alta cultura ed università, di istituti di ricerca pubblici e privati di alto livello e pubblicamente riconosciuti, la presenza di strutture ospedaliere di medio ed alto livello, la presenza di sedi giudiziarie (es. sede del giudice di pace, di sezioni staccate del Tribunale), di uffici della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza di livello almeno comprensoriale (a livello dei mandamenti di un tempo), la sede della Comunità Montana o della Comunità di Vallata: questo parametro deve però combinarsi anche con indici significativi di almeno uno dei parametri precedenti;

d. L'estensione del territorio e la sua articolazione in frazioni e/o borgate: anche questo parametro deve ricorrere con almeno uno di quelli precedenti;

e. La complessità della sede in ordine a fenomeni di inquinamento mafioso: è giusto retribuire maggiormente il rischio di chi lavora in aree ove la criminalità organizzata esercita il proprio dominio, ma si deve richiedere come prima cosa una maggiore tutela da parte delle forze dell'Ordine e questo requisito si deve unire ad almeno uno dei parametri precedenti.

f. Nel caso di riclassificazione della sede per superamento della soglia demografica, che diventa atto dovuto e quindi non discrezionale dell'amministrazione dell'Ente, una volta accertato tale superamento, che va comunicato alla competente Agenzia, il

segretario titolare di sede ha diritto di restare solo se abbia l'idoneità alla titolarità della sede riclassificata e sempre che l'amministrazione nell'esercizio della facoltà di scelta non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art.11, comma 10 del D.P.R. 465/97. In questo caso infatti occorre procedere prima alla revoca della deliberazione con cui ci si è avvalsi di tale facoltà e ciò può avvenire solo con il cambio di amministrazione: in tal caso previa revoca di tale deliberazione l'amministrazione potrà confermare il segretario titolare che abbia l'idoneità alla titolarità della nuova sede riclassificata, come d'altra parte potrà attivare il procedimento per la nomina di un nuovo segretario, nei termini di legge e di regolamento.

Si assiste invece all'adozione di provvedimenti che servono a creare ulteriori situazioni di privilegio per alcuni e di svantaggio per altri (la maggioranza) in una rincorsa verso il baratro finale che vede il trionfo della soggettività e della personalizzazione delle norme, che dovrebbero essere invece uniformi, oggettive, eguali per tutti, interpretabili secondo criteri di equità, giustizia e parità di trattamento: questa legge ha un solo nome: giungla o se vogliamo l'arbitrio più vergognoso.

Come vedi caro Carlo i nobili ed eterni principi che animarono la rivoluzione e la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti e poi la stessa rivoluzione francese e che dovrebbero essere ancora il fondamento delle moderne democrazie, tra cui la nostra Italia, sono espressamente disconosciuti nell'assoluto silenzio di coloro che invece dovrebbero tutelare in via generale tutti i lavoratori dei quali rivendicano spesso con roboanti discorsi la rappresentanza.

Ghino di Tacco

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE SEDI DI SEGRETERIA COMUNALE.

Ad ormai oltre quattro anni dalla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare dall'entrata in vigore del D.P.R. 465/97, restano irrisolte alcune questioni non compiutamente affrontate in sede di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Il riferimento è formulato in ordine alla classificazione delle sedi di segreteria, e più in particolare alla possibilità di individuare, oltre all'ordinario criterio della ordinazione per fasce demografiche, ulteriori e pur sempre obiettivi parametri tali da consentire, da un lato l'assegnazione alle diverse sedi del segretario iscritto nella fascia professionale il più possibile corrispondente alla reale complessità organizzativa ed operativa in cui lo stesso sarà chiamato ad operare, e dall'altro riconoscere e valorizzare l'operato dei segretari in rapporto alla sede in cui effettivamente prestano servizio.

È noto che il previgente ordinamento conosceva un apposito istituto chiamato a regolamentare la fattispecie di cui discutiamo, costituito per l'appunto dall'art. 1, comma 2, della Legge N. 604/1962, il quale prevedeva la possibilità di procedere alla c.d. "riclassificazione" delle sedi di segreteria, definendo parimenti e presupposti idonei a determinare la collocazione della sede di segreteria in una classe immediatamente superiore a quella attribuibile rispetto al mero dato demografico di appartenenza.

Tale norma recitava: *“ Ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A”*

Quest'ultima disposizione è stata espunta dall'ordinamento insieme al complesso della previgente disciplina della citata L.604/1962. giusta le previsioni dell'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 465/97, per l'effetto delegificante di quest'ultimo regolamento medesimo in quanto emanato a norma dell'art. 17, comma 2, della Legge 400/1988.

Tuttavia è evidente il difetto di coordinamento in *parte qua* tra la precedente e la nuova disciplina, atteso che l'istituto della riclassificazione è stato salvaguardato in una forma seppure incompleta ed obiettivamente irragionevole, capace per ciò stesso di determinare disparità di trattamento e regolazione tra fattispecie e situazioni in realtà identiche.

In particolare dall'analisi del DPR 465/97 emerge:

- a) il mantenimento dell'istituto della riclassificazione per le sedi già riclassificate sulla base del previgente ordinamento;
- b) la possibilità di procedere alla assegnazione di un segretario di fascia superiore per comuni che si trovano in dissesto finanziario;
- c) la possibilità di richiedere, per le sedi già riclassificate, l'assegnazione di un segretario appartenente alla fascia demografica di appartenenza, consentendo all'ente di declinare (ad oggi irreversibilmente) la facoltà di valersi di un segretario di fascia superiore.

Ciò che manca nelle previsioni del testo del D.P.R. 465/97 è proprio l'espressa regolamentazione del caso esattamente inverso alla ipotesi di cui sopra sub "c)", cioè la disciplina da seguire, nella sussistenza di motivate e fondate ragioni, per richiedere ed ottenere l'iscrizione della sede in una classe superiore, e/o comunque diversa rispetto a quella consolidata alla data di entrata in vigore del regolamento citato.

Si è detto volutamente "disciplina" del caso inverso, e non già "possibilità" giuridica del caso inverso, atteso che il ricorso agli strumenti della logica, non solo giuridica ma anche comune, impongono il ritenere di tutta evidenza il fatto che, essendo consentito un percorso in senso discendente, allo stesso modo deve riconoscersi la possibilità di svolgere il percorso medesimo in senso ascendente.

Ciò detto occorre individuare la disciplina procedurale per risolvere positivamente la questione affrontata.

Un primo aspetto da considerare sotto il profilo generale è quello della fonte deputata a disciplinare la materia.

In tal senso l'art. 106 del Tuel D.lgs. 267/00, recita espressamente che *"Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Giugno 1972, N. 749"*.

La lettura della norma riportata appare senza dubbio sorprendente sotto il profilo degli effetti che è capace di produrre.

Infatti, se l'art. 103, comma 1, del Tuel D.Lgs. 267/00 attribuisce alla potestà regolamentare del Governo: ".....*l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'Albo e la sua articolazione in sezioni e fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'Albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.*", ed inoltre l'art. 97, comma 6, prevede che: *"Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e*

provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993, N.29.. (ora Decreto Legislativo N.165/01)..e successive modifiche ed integrazioni.”, la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell’assegnazione del segretario sarebbe integralmente rimessa alla disciplina dei contratti collettivi nazionali, ed in assenza dalle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 749/1972, con la conseguenza della illegittimità della previsione dell’art. 11, comma 10, ove si prevede che “...gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti nella fascia professionale superiore a quella di appartenenza....”.

Quanto sopra non può non apparire in tutta la sua contraddittorietà.

Si tenga conto infatti, sotto il profilo più generale, che a mente dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 165/01:“*Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici...*”, mentre a norma del combinato disposto del successivo comma 3 del medesimo articolo, e dell’art. 45 sempre del D.lgs.165/01, i contratti collettivi disciplinano il “rapporto di lavoro”.

Non sfugge quindi già ad una lettura attenta delle disposizioni di legge richiamate, come al regolamento governativo che è atto amministrativo, viene attribuita la potestà di disciplinare aspetti rilevanti del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali (quali iscrizione all’albo, passaggio tra le fasce professionali, procedimento disciplinare, modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria), mentre viene paradossalmente conferita una competenza di regolazione ai contratti collettivi su una materia che in generale la disciplina dell’ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche riserva espressamente agli atti amministrativi, quale deve ritenersi la classificazione delle sedi di segreteria, riconducibile nelle “linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici” di segreteria comunale e provinciale.

Tuttavia, ferma restando la contraddittorietà del disposto legislativo richiamato, è opportuno evidenziare che, le norme in materia di rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali contenute nel regolamento di cui al DPR 465/97, sono soggette alla disciplina derogatoria del contratto collettivo, secondo il disposto di cui all’art. 2, comma 2, D.lgs. 165/01 ove espressamente si stabilisce che: “*Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata a dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario*”. Ciò porta a concludere che il recente CCNL 1998/2001 sottoscritto il 16.05.2001, è idoneo a regolamentare

diversamente la disciplina del rapporto di lavoro, anche per le parti normate dal previgente regolamento 465/97.

Senza dubbio di maggiore problematicità risulta il disposto del citato articolo 106 Tuel, ove si attribuisce al contratto collettivo la regolamentazione della classificazione delle sedi di segreteria comunale e provinciale, per il palese contrasto che esso presenta rispetto alla disciplina generale dell'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, ed in particolare al riparto formulato nello stesso delle competenze tra fonte pubblicistica e fonte contrattuale.

Tralasciando di soffermarsi sulle conseguenze che tale contrasto normativo determina, il che ci porterebbe troppo lontano, occorre rilevare che il CCNL 16.05.2001 non ha dettato nessuna disciplina sull'argomento della classificazione delle sedi, e quindi il problema allo stato non si pone, atteso che per espressa disposizione di legge trovano ultrattivamente vigenza le Tabelle A e B allegate al DPR 749/1972.

Dovendosi inquadrare, per quanto sopra esposto, il problema della classificazione delle sedi nell'alveo pubblicistico afferente le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici di una pubblica amministrazione, resta da stabilire se tale disciplina deve necessariamente formularsi tramite una integrazione del Regolamento di cui al DPR 465/97, ovvero in un diverso atto di organizzazione dell'Agenzia.

Per sgombrare il campo da semplicistiche considerazioni, occorre riconoscere che la soluzione più comoda sarebbe quella di modificare il DPR 465/97 ed evitare qualunque discussione sull'argomento, ivi prevedendo una specifica apposita disciplina integrativa di quella esistente, sulle modalità di classificazione e riclassificazione delle sedi di segreteria.

In realtà non è così, perché il regolamento previsto dall'art.103 del Tuel, ha un contenuto tipizzato, che non include la disciplina della classificazione delle sedi di segreteria, che al contrario dalla legge stessa mediante il successivo art. 106 Tuel è affiata alla contrattazione collettiva. Ciò è confermato dal fatto che il regolamento 465/97 non si occupa mai della materia della classificazione delle sedi, se non in forma ricognitiva della disciplina legislativa esistente, ovvero per disciplinare in forma prodromica e transitoria, rispetto al contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei segretari assegnati a comuni riclassificati.

Quanto sopra porta a concludere, correttamente, per una competenza dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, la quale mediante apposita deliberazione ricognitiva del quadro normativo esistente, della sua contraddittorietà e dei suoi limiti, detti una disciplina del procedimento di eventuale riclassificazione delle sedi partendo dalle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 749/1972, applicando per la

riclassificazione delle sedi criteri che possono anche essere ripresi dal previgente sistema.

Peraltro la stessa Agenzia a più riprese (si veda ex plurimis la Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione N. 270/2001) è intervenuta sul tema delle riclassificazioni per superamento di fascia demografica a seguito di convenzionamenti, chiarendo che il provvedimento di presa d'atto della convenzione assume effetto costitutivo della riclassificazione della sede, assunto quindi nell'esercizio di un potere di gestione dell'Albo e degli uffici di segreteria alla stessa espressamente attribuito dalla legge e dal regolamento.

Se tale potere organizzativo viene legittimamente esercitato per la riclassificazione delle sedi per fasce demografiche, non si vede perché lo stesso non possa parimenti essere esercitato, sulla base di presupposti obiettivi e predeterminati, anche in ordine alla necessità di riclassificare le sedi di segreteria per motivi diversi e pur sempre legati alla necessità di assicurare uno stretto rapporto tra la complessità operativa della sede e la fascia professionale di iscrizione del segretario che la ricopre.

È quindi ipotizzabile il seguente percorso operativo.

Una preliminare Deliberazione dell'Agenzia Nazionale, previa informazione alle organizzazioni sindacali da svolgersi a norma dell'art.7 del CCNL 16.05.2001, dovrebbe definire le modalità procedurali ed i parametri obiettivi che possono consentire la riclassificazione delle sedi.

Questi possono essere:

- a) la rilevanza della sede sotto il profilo del soggiorno o del turismo, e delle fluttuazioni stagionali della popolazione (con la possibilità di considerare la popolazione fluttuante quale elemento fondante la riclassificazione della sede sotto il profilo demografico);
- b) l'insistenza in un'area e/o bacino a forte rilevanza commerciale e/o industriale;
- c) la presenza di uffici pubblici di particolare rilevanza;
- d) l'estensione del territorio e la sua articolazione in frazioni e/o borgate;
- e) la complessità della sede in ordine a fenomeni di inquinamento mafioso.

Successivamente previa richiesta del Sindaco, attestante tramite idonea certificazione il possesso dei requisiti predefiniti, e sentita la sezione regionale, l'Agenzia Nazionale potrebbe procedere alla riclassificazione della sede.

Va infine precisato che, come peraltro affermato nella Deliberazione dell'Agenzia Nazionale N. 150/2000 con riferimento al superamento soglia demografica, alla riclassificazione non dovrebbe essere consentito coniugare l'esercizio del potere di nomina di un nuovo segretario, fermo restando il fatto che in caso di vacanza della

sede, ovvero di idoneità del titolare alla sede di nuova iscrizione, allo stesso dovrebbe contestualmente riconoscersi l'esercizio dell'ufficio in sede di classe superiore.

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE
DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: DEFINIZIONE DI CRITERI E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI SEGRETARI ISCRITTI NELLA FASCIA PROFESSIONALE IMMEDIATAMENTE SUPERIORE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DI CUI ALLE TABELLE "A" E "B" ALLEGATE AL D.P.R.749/1972

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 106 del Tuel D.Lgs.vo 267/00, la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario, in atto è disciplinata dalle Tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Giugno 1972, N. 749, non avendo il CCNL 1998/2001 del 16.05.2001 disposto nulla al riguardo;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 Dicembre 1997, N.465, nell'art. 11, ai commi 9 e 10 testualmente recita:

"9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1/ A e classe 1 / B di cui all'articolo 12, comma 1."

Osservato che dal quadro normativo sopra esposto, in materia di riclassificazione delle sedi di segreteria, emerge:

- a) che l'istituto della riclassificazione è espressamente salvaguardato, per le sedi già riclassificate sulla base dell'ordinamento previgente alla L.127/97 ed al D.P.R. 465/97 (art. 1, comma 2, della Legge N. 604/1962);
- b) che è assicurata la possibilità di procedere alla assegnazione di un segretario di fascia superiore per comuni che si trovano in dissesto finanziario;
- c) che è altresì prevista l'ipotesi di richiedere, per le sedi già riclassificate, l'assegnazione di un segretario appartenente alla fascia demografica di appartenenza,

consentendo all'ente di declinare la facoltà di valersi di un segretario di fascia superiore;

Considerato che risulta evidente il difetto di coordinamento in *parte qua* tra la precedente e la nuova disciplina, atteso che l'istituto della riclassificazione è stato salvaguardato in una forma seppure incompleta ed obiettivamente non razionale, capace per ciò stesso di determinare disparità di trattamento e regolazione tra fattispecie e situazioni in realtà identiche, con particolare riferimento al fatto che nelle previsioni del testo del D.P.R. 465/97 viene a mancare solo l'espressa regolamentazione del caso esattamente inverso alla ipotesi di cui sopra sub "c)", vale a dire la disciplina da seguire, nella sussistenza di motivate e fondate ragioni, per richiedere ed ottenere l'iscrizione della sede in una classe superiore, e/o comunque diversa rispetto a quella consolidata alla data di entrata in vigore delle disposizioni normative richiamate;

Ritenuto che ai fini della classificazione delle sedi di segreteria, oltre all'ordinario criterio della ordinazione per fasce demografiche, è plausibile nonché necessario ed opportuno, come peraltro stabilito espressamente dalla legislazione previgente, individuare ulteriori e pur sempre obiettivi parametri tali da consentire, da un lato l'assegnazione alle diverse sedi del segretario iscritto nella fascia professionale il più possibile corrispondente alla reale complessità organizzativa ed operativa in cui lo stesso sarà chiamato ad operare, e dall'altro riconoscere e valorizzare l'operato dei segretari in rapporto alla sede in cui effettivamente prestano servizio;

Accertata la necessità di stabilire mediante apposito atto deliberativo di natura organizzativa del Consiglio Nazionale di Amministrazione, sulla base del vigente ordinamento dei segretari comunali e provinciali siccome statuito dal Tuel D.lgs.267/00, dal DPR 465/97 e s.m. e dal CCNL 16.05.2001, i criteri e le procedure per pervenire alla riclassificazione delle sedi di segreteria nella fascia immediatamente superiore a quella demografica di appartenenza (fatti salvi eventuali successivi interventi delle medesime fonti normative sopra citate) valendosi dei poteri conferiti alla Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, sulla base di specifiche e motivate richieste degli enti locali interessati;

Richiamati al tal fine:

- l'art. 103, comma 1, del Tuel D.Lgs. 267/00, che attribuisce alla potestà regolamentare del Governo: ".....*l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'Albo e la sua articolazione in sezioni e fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'Albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.*";
- l'art. 97, comma 6, del Tuel D.Lgs. 267/00 ove si prevede che: "*Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai*

sensi del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993, N.29.. (ora Decreto Legislativo N.165/01)..e successive modifiche ed integrazioni.”

- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 165/01:“*Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, **mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti**, le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici....”*”;

- l'art.6, comma 1, lett. c), del D.P.R. 465/97, a norma del quale il Consiglio Nazionale di Amministrazione:”... *definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento”*;

Tenuto conto della informazione assicurata alle Organizzazione Sindacali a norma dell'art. 7 del CCNL 1998/2001 del testo della presente proposta di deliberazione;

SI PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Proposta di Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione;

2. I comuni e le province, classificati sulla base delle Tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Giugno 1972, N. 749, possono richiedere, previa deliberazione delle rispettive Giunte, l'assegnazione di un segretario iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore alla classe attribuita all'ente in relazione alla sua dimensione demografica, qualora ricorra almeno una delle seguenti obiettive condizioni:

a) rilevanza della sede sotto il profilo del soggiorno o del turismo, nonché delle fluttuazioni stagionali della popolazione (con la possibilità di considerare la popolazione fluttuante quale elemento fondante la riclassificazione della sede sotto il profilo demografico);

b) l'insistenza in un'area e/o bacino a forte rilevanza commerciale e/o industriale;

c) la presenza di uffici pubblici di particolare rilevanza;

d) l'estensione del territorio e la sua articolazione in frazioni e/o borgate;

e) la complessità ed il disagio della sede in ordine

3. Ai fini di cui al precedente N. 2, gli enti allegano all'atto deliberativo della Giunta, ogni documentazione idonea ad attestare la sussistenza delle condizioni obiettive che sono poste a fondamento della richiesta di riclassificazione;

4. L'istanza è trasmessa, unitamente all'atto deliberativo ed ai relativi allegati, dal Capo dell'Amministrazione locale richiedente, all'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo, che completa il relativo procedimento entro sessanta giorni dalla richiesta, sentita eventualmente per un parere non vincolante, la Sezione Regionale dell'Agenzia competente per territorio;

5. Il procedimento si conclude con una Deliberazione motivata del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia, di accoglimento o di rigetto della

istanza, che viene trasmessa all'ente interessato ed alla Sezione Regionale dell'Agenzia;

6. In caso di accoglimento, dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione, l'ente ai soli fini della assegnazione del Segretario è collocato nella classe immediatamente superiore a quella corrispondente alla sua dimensione demografica secondo le Tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Giugno 1972, N. 749;

7. Le amministrazioni locali per l'intera durata del mandato politico-amministrativo in cui hanno ottenuto la nuova classificazione delle sedi, non possono richiedere al Consiglio Nazionale di Amministrazione la revoca del provvedimento di riclassificazione;

8. La richiesta motivata di revoca del provvedimento di riclassificazione può essere effettuata, a seguito della scadenza del mandato politico-amministrativo, esclusivamente entro sessanta giorni dall'atto di proclamazione;

9. Nel caso di vacanza della sede, nonché nelle ipotesi di non conferma, al momento della esecutività del provvedimento di riclassificazione, gli enti richiedono rispettivamente alla Sezione Regionale ovvero alla Agenzia Nazionale secondo le competenze fissate dall'art. 11 del D.P.R. 465/97, l'assegnazione di un Segretario iscritto nella fascia professionale corrispondente alla classe superiore acquisita dall'ente per effetto del provvedimento medesimo;

10. Nel caso in cui il Segretario titolare sia iscritto nella fascia professionale corrispondente alla nuova classe acquisita dall'ente, dalla data del provvedimento di classificazione decorrono gli effetti giuridici ed economici connessi, senza necessità di attivazione della procedura di nomina;

11. Nel caso in cui il Segretario titolare non sia iscritto nella fascia professionale corrispondente alla nuova classe acquisita dall'ente, l'ente acquisisce il diritto a richiedere l'assegnazione di un segretario iscritto nella fascia immediatamente superiore soltanto a seguito di intervenuta vacanza della sede, fatti salvi i soli effetti economici in favore del segretario non abilitato, da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale in corso di svolgimento, a termini dell'art. 4, comma 1, lett. c) del CCNL 16.05.2001;

12. Gli oneri aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di riclassificazione, comprese le maggiorazioni consequenziali del fondo di mobilità di cui all'art.102, comma 5, del Tuel D.lgs.267/00, sono a carico esclusivo degli enti richiedenti, fermo restando che in caso di successiva collocazione in posizione di disponibilità del segretario, il trattamento economico in godimento di cui all'art. 43 del CCNL 16.05.2001 viene riferito all'ultima sede di servizio siccome riclassificata in forza del provvedimento del Consiglio Nazionale di Amministrazione;

13. Il presente provvedimento non trova applicazione nelle ipotesi di riclassificazione delle sedi discendente dal superamento della soglia demografica, ovvero per l'effetto della stipula di convenzioni di segreteria, che restano regolate dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione vigenti.

